



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Ufficio legale e del contenzioso

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della
provincia di Trapani

Ai Referenti per la disabilità

Al Sito web – Albo elettronico
dell'Ambito di Trapani

E p.c.

Alle Organizzazioni sindacali del comparto
scuola

Al Direttore generale
dell'USR per la Sicilia
dott. Stefano Suraniti

Oggetto: Indicazioni per il Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità

In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Istituzioni scolastiche, si desidera svolgere un approfondimento normativo al fine di evitare eventuali o ulteriori dubbi e fornire indicazioni a tutti i colleghi Dirigenti scolastici.

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usftp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

La nomina dell'Assistente all'autonomia e dell' Assistente all'igiene personale, nella Regione Sicilia, è per legge di esclusiva competenza della Regione, del Comune e/o delle Province (ora consorzi comunali).

La procedura di assegnazione dell'assistente per l'igiene personale dev'essere frutto dell'azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, pertanto, è evidente che all'assistente per l'igiene personale competano funzioni e compiti specifici.

Innanzitutto nella certificazione e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. Sarà quindi il Gruppo di Lavoro operativo di cui all'articolo 15, comma 1 della Legge 104/92 così come aggiornato dalla Legge 66/2017, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, deve farsi portavoce presso l'Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l'assistente specializzato all'alunno.

La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole della primaria e della secondaria di primo grado; della Provincia, per le scuole della secondaria di secondo grado (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98).

Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017 che per chiarezza si riporta qui interamente: "Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente 6 decreto; b) i servizi per il trasporto

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica”.

Quanto al Parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 115-2020, che la Regione Siciliana aveva la facoltà di richiedere, non essendo “obbligatorio” e/o “vincolante” per la stessa Regione, ed a maggior ragione per lo Stato o il Ministero dell'Istruzione, si dissente quindi dalle conclusioni cui perviene, che contraddicono lo svolgimento del ragionamento ivi recato.

Infatti, il Parere n. 115/2020 numero affare 251/2019 (allegato n. 02), reca nell'oggetto: <<Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale. Art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, come modificata dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10. **Quesiti in ordine alla ripartizione di competenza tra Regione Siciliana/Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e città metropolitane e liberi consorzi comunali riguardo ai servizi agli alunni disabili**>>.

Quindi, non era - e non poteva esserlo - un quesito sui criteri di ripartizione tra la competenza Statale (o del Ministero dell'Istruzione) e la Regione Siciliana o le autonomie locali.

Queste le premesse nel parere del CGARS e le conclusioni cui giunge nella parte finale sono solo apparentemente opposte alle premesse: “In conclusione pertanto quanto al primo quesito posto dalla Regione va ritenuta la competenza dello Stato”. In realtà l'Ufficio legislativo del

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Ministero dell'Istruzione, cui si riferisce il CGARS, dice il contrario: "Il Ministero, in base a quanto ritenuto anche dalla Direzione generale per il personale scolastico, NON ritiene che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata dagli interventi normativi regionali richiamati e permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell'Amministrazione scolastica". Ossia, la competenza è ancora delle Regioni e degli Enti locali.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, interpellato dal CGARS, preliminarmente ha richiamato <<il d.P.R. n. 616/1977, norma che originariamente ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, ossia quelle concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo e, in particolare, l'art. 42 del predetto d.P.R. n. 616/1977 che prevede che le funzioni suddette concernono, tra l'altro, gli «*interventi di assistenza medico-psichica*» e «*l'assistenza ai minorati psico-fisici*».

Con il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, sono state restituite alla competenza delle province le funzioni assistenziali (che sono esercitate, direttamente o in regime di convenzione con i comuni), già di loro competenza alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. A seguito del trasferimento di funzioni operato dall'art. 139, comma 1, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono stati attribuiti alle province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.

Infine, l'art. 6, comma 2, lett. b), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali), pur senza modificare esplicitamente il sistema di competenze sin qui descritto, ha attribuito ai comuni le competenze già delle province, individuando quindi nel comune l'ente intestatario delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona.

Con l'art. 14 della citata legge n. 328/2000, ai comuni è stata affidata anche la realizzazione di progetti individuali per le persone con disabilità per la realizzazione della piena integrazione nell'ambito familiare e sociale nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale o del lavoro. Analoghe previsioni sono state dettate dall'art. 13 del d.lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 (testo

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

In tale contesto, evidenzia l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, l'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 104/1992 prevede che l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università è destinata a realizzarsi in gran parte attraverso la conclusione di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali ai fini della programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. L'esigenza di coordinamento è riconosciuta dalla nota prot. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale è stato sottolineato che, anche dopo il trasferimento di funzioni al sistema dei governi territoriali di cui al d.lgs. n. 112/1998, gli accordi di programma costituiscono lo strumento più efficace per «*un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione*». In particolare, la suddetta nota distingue l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui alla legge n. 104/1992 in due segmenti: il primo, riferito all'assistenza di base, è di competenza degli istituti scolastici; il secondo, concernente l'assistenza specialistica, è assicurato dagli enti locali.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all'art. 3, comma 2: «*Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]*». Al successivo art. 13 (Formazione in servizio del personale

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

della scuola) è poi sancito: «3. Il piano [...] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative».

Riferisce ancora il Ministero dell'Istruzione che dall'anno scolastico 2019/2020 tra i criteri di riparto delle risorse professionali del personale ATA è stato previsto che tali risorse siano assegnate laddove si registri la presenza di alunni con disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, ai fini dell'inclusione scolastica.

Il Ministero dell'istruzione richiama, infine, la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, con cui il legislatore siciliano ha promulgato «Disposizioni in materia di diritto allo studio», il cui art. 4 ("Competenze della Regione"), dispone, alla lettera l): «lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti».

L'art. 16, comma 3, della predetta legge regionale n. 10/2019 stabilisce che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicura la «[...] fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni».

L'art. 41 della medesima legge n. 10/2019 ha lasciato invariato il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2016 ("funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali"), mentre ha sostituito il comma 2, prevedendo che «(a) fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso».

Infine, il Ministero fornisce ulteriori informazioni sul profilo professionale del personale ATA coinvolto nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità, specificando che ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità.

Ciò detto, vale richiamare l'art. 22 della l.r. n. 15 del 2004 (recante competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi) che stabilisce che l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione Siciliana. Il secondo comma dello stesso articolo tuttavia precisa che rimane ferma la competenza delle province regionali di cui al comma 1, qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari.

Tale riparto di competenze non ha subito modifiche a seguito della entrata in vigore della l.r. n. 7/2013, istitutiva dei liberi consorzi e delle città metropolitane.

La legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 è tornata ad occuparsi della materia, ha previsto all'art. 5 le competenze dei consorzi comunali, delle città metropolitane e dei comuni ed al punto m) l'espletamento dei servizi di trasporto degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale ed all'art. 16 che la Regione in concerto con gli enti locali promuova e sostenga gli

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

interventi diretti a garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento ed all'inclusione dei soggetti con disabilità.

Si tratta di una norma che sostanzialmente non sposta le competenze lasciando ancora intatta - tranne che nella fase prevista del concerto - la legislazione previgente.

Infatti, anche a seguito della modifica operata con la legge regionale n. 10/2019, l'assetto che attribuisce le competenze non è stato modificato.

È difatti espressamente previsto che *«I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri»*. Il citato comma 2, come modificato dalla l.r. n. 10/2019, stabilisce che la fornitura dei servizi di cui sopra, quindi, rientranti tra le attribuzioni regionali, è delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi.

Pertanto, la competenza alla fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali, è ancora in capo alla Regione e/o degli Enti locali, mentre, il Ministero dell'Istruzione attraverso la formazione dei Collaboratori scolastici deve fornire un'assistenza di base, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità, quindi, NON per l'assistenza igienico-personale particolare (che resta appannaggio e di competenza dell'Ente locale).

L'Ambito di Trapani non ha, ad oggi (esattamente come gli altri Ambiti territoriali della Regione), ricevuto diverse istruzioni dal Ministero dell'Istruzione o dall'USR Sicilia: la competenza

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

della fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali è pertanto della Regione e delle Autonomie locali.

Pertanto, i Dirigenti scolastici nel caso venga richiesta la figura dell'assistente igienico personale, dovranno verificare se tale assistenza possa qualificarsi di "base", quindi, possa essere garantita ordinariamente con l'Organico dei Collaboratori scolastici a disposizione, nel caso invece sia richiesta un'assistenza igienico personale specifica per singolo alunno o per alcuni alunni, dovranno richiedere all'Ente locale di competenza la nomina di questa figura specialistica.

La Dirigente
Tiziana Catenazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

Dirigente: dott.ssa Tiziana Catenazzo, telefono 0923/599202, e-mail tiziana.catenazzo@istruzione.it

Funzionario: dott. Massimiliano Rallo, telefono 0923/599263 e-mail massimiliano.rallo.tp@istruzione.it



Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 – C.F. 80003400811

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it – Sito web www.tp.usr.sicilia.it